

## POLIZZA ARD PER MISSIONI



### Fascicolo Informativo

Modello: AZ FIAKM ALLO ARD000 ARD000 31052014 0002

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

### AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



**Allianz S.p.A.** - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Servizio Clienti



## NOTA INFORMATIVA

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A

### INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

---

Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE – Monaco (Germania)

Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

Recapito telefonico: 800.68.68.68

Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

---

In forza dell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2013 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.671 milioni di euro, di cui 403 milioni di euro quale parte relativa al capitale sociale e 2.420 milioni di euro quale parte relativa alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 357,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

B

### INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza ARD Chilometrica assicura, attraverso le garanzie richiamate in polizza, i danni derivanti da sinistri accaduti alle autovetture utilizzate nel corso di missioni di servizio dai dipendenti del contraente per suo uso, ordine e conto.

Il contraente, prima dello svolgimento della missione, si impegna a informare il dipendente incaricato in merito ai contenuti della presente assicurazione e a consegnargli copia del presente fascicolo informativo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Cosa assicura" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione.

#### AVVERTENZA – limite massimo di indennizzo

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie entro il limite massimo di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti riportati in polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. A maggiore chiarimento delle modalità di indennizzo si precisa che:

#### limite massimo di indennizzo superiore al valore commerciale del veicolo

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al valore commerciale del veicolo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al valore commerciale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto;

### **limite massimo di indennizzo inferiore al valore commerciale del veicolo**

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
  - se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto.
- Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Valore di massimo indennizzo" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione

### **AVVERTENZA – termini e modalità per l'esercizio della disdetta**

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia, l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto, o non è efficace se:

- una delle parti informa l'altra di non volere continuare il rapporto assicurativo mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto (disdetta);
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 6 "Durata del contratto" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione.

## **3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni**

---

### **Incendio**

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Incendio e furto" e all'articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione *Garanzie assicurate – Incendio e furto* previsti dalle condizioni di assicurazione.

### **Furto**

Copre la perdita totale e parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Sono compresi i danni causati dal ladro in conseguenza del tentativo di furto.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Incendio e furto" e all'articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione *Garanzie assicurate – Incendio e furto* previsti dalle condizioni di assicurazione.

### **Kasko**

Copre, entro il limite massimo di indennizzo indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada e collisione con altri veicoli o con animali.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperti.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Kasko" e all'articolo 5 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione *Garanzie assicurate - Kasko* previsti dalle condizioni di assicurazione.

### **Garanzie aggiuntive - Rottura Cristalli**

La garanzia copre la rottura di parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali esclusivamente dovuta a fatto accidentale o a fatto involontario di terzi, con il limite massimo e l'eventuale scoperto indicati in polizza.

Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *Garanzie assicurate – Garanzie aggiuntive - Rottura cristalli* prevista dalle condizioni di assicurazione.

### **Garanzie aggiuntive**

Racchiude le seguenti garanzie: Atti vandalici a seguito di furto totale, Autorimessaggio e custodia, Rimborso spese per perdita delle chiavi, Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, danni indiretti.

Per i dettagli sui contenuti dell'offerta ed i relativi massimali, si rinvia alla sezione *Garanzie assicurate – Garanzie aggiuntive* prevista dalle condizioni di assicurazione.

### **Atti vandalici ed eventi naturali**

La garanzia copre, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l'applicazione di uno scoperto percentuale con tetto minimo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) e da eventi naturali così come individuati e descritti nell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione atti vandalici e eventi naturali" della sezione *Garanzie assicurate – Atti vandalici ed eventi naturali* previsto dalle condizioni di assicurazione; si rinvia inoltre, nella stessa sezione, all'articolo 5 "Determinazione dell'ammontare del danno".

### **Garanzia Infortuni**

La garanzia copre gli infortuni che determinano la morte o un'invalidità permanente del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *Garanzie assicurate - Infortuni* prevista dalle condizioni di assicurazione.

### **AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni**

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato "esclusioni" cui si rinvia per la relativa consultazione.

### **AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali**

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

#### **Franchigia** (garanzia kasko completa autovetture):

- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 350
- importo liquidato al netto della franchigia € 9.000

#### **Scoperto** (garanzia furto totale e parziale autovetture):

- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello scoperto € 700

#### **Massimale** (garanzie aggiuntive – rimborso spese per perdita delle chiavi)

- ammontare delle spese sostenute € 350
- massimale per evento € 300
- importo liquidato € 300

## **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità**

---

**AVVERTENZA:** il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione – richiamato integralmente anche al successivo punto 5 - disciplina due fattispecie diverse.

Nel presente punto 4 viene trattata la parte relativa alle "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

---

**AVVERTENZA:** il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione – richiamato integralmente anche al precedente punto 4 - disciplina due fattispecie diverse.

Nel presente punto 5 viene trattata la parte relativa all'"Aggravamento del rischio".

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione.

## 6. Premi

---

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire delle coperture assicurative; è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è sempre dovuto per intero anche se frazionato in più rate. In caso di frazionamento è prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; i premi successivi vanno pagati alle scadenze previste.

All'atto della sottoscrizione del contratto il contraente versa il premio determinato sulla base della quotazione rilasciata dalla Società, a seconda della formula prestata, in funzione dei seguenti parametri: numero di chilometri a preventivo; numero di missioni a preventivo; numero di veicoli a preventivo.

Al termine dell'annualità, il premio è definitivamente regolato sul totale o dei chilometri, o delle missioni, o dei veicoli utilizzati nell'annualità considerata. Se il premio, così calcolato, risulta superiore a quello anticipato, il contraente deve versare la differenza entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'Impresa; se, invece, il premio dovuto risulta inferiore a quello anticipato, l'Impresa trattiene per intero il premio anticipato senza rimborsare la differenza riscontrata.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 3 "Pagamento del premio" della sezione *Norme generali*, previsto dalle condizioni di assicurazione.

### mezzi di pagamento

Per il versamento dei premi assicurativi si possono utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

## 7. Rivalse

---

Le garanzie di cui alla presente Nota Informativa non prevedono l'applicazione di rivalse.

## 8. Diritto di recesso

---

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 6 "Durata del contratto" della sezione *Norme generali* previsto dalle condizioni di assicurazione.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

---

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

## 10. Legge applicabile al contratto

---

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## 11. Regime fiscale

---

Per il dettaglio del trattamento fiscale applicato al premio delle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, si rimanda al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.



## INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

---

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa **entro 3 giorni** dalla data di avvenimento dello stesso (art.1913 c.c.) presentando ed allegando – a seconda della diversa tipologia di sinistro - tutta la necessaria documentazione, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Allianz S.p.A. segnala all'assicurato il Centro Liquidazione Danni che assume la gestione della pratica di sinistro; il Centro Liquidazione Danni indica di volta in volta l'ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l'istruzione e la liquidazione del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione attraverso la rete di carrozzerie convenzionate con Allianz, denominata "Carrozzeria Amica" ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto.

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di **due anni**.

## 13. Reclami

---

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)**.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente,

ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

## 14. Arbitrato

---

### AVVERTENZA

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

---

**Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.  
Andrea Costa

Stefano Decarli



## GLOSSARIO

**Accessorio:** installazione stabilmente fissata al veicolo, classificata come di serie (se costituisca la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino); optional (se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino); accessorio non di serie (se non rientra nelle due categorie precedenti).

**Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

**Apparecchi audio-fono-visivi:** radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni se non stabilmente fissati e/o telefoni cellulari.

**Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

**Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

**Atto vandalico:** gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Sinonimo di danneggiamento volontario, così come descritto all' articolo 635 del codice penale.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.

**Concorrenza (fino alla concorrenza):** raggiungimento.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

**Degrado/Deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Disdetta:** atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

**Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

**Impresa o Compagnia:** Allianz S.p.A.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

**Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

**Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

**Premio minimo acquisito:** premio minimo anticipato che rimane acquisito dall'Impresa che non procede ad alcun rimborso.

**Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

**Rapina:** impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

**Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

**Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Scoperto:** parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Terzi:** persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

**Valore assicurato a primo rischio assoluto:** forma assicurativa che prevede, in caso di sinistro, un indennizzo dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, a prescindere dal valore dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

**Valore intero:** forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE "ARD per missioni" Ed. 10/2011 mod. KKM1

### NORME GENERALI

#### Articolo 1 – Cosa assicura

L'Impresa, attraverso le garanzie richiamate in polizza, si impegna ad indennizzare i danni derivanti da sinistri accaduti durante missioni di servizio.

Le missioni, preventivamente autorizzate, devono essere descritte secondo modalità predeterminate su appositi registri in dotazione al contraente e l'Impresa ha facoltà di prenderne visione in qualsiasi momento.

Sono oggetto di assicurazione:

- autoveicoli ad uso privato
- autoveicoli equiparati ad autoveicoli ad uso privato

utilizzati nel corso di missioni di servizio dai dipendenti del contraente per suo uso, ordine e conto. In forza di ciò, il contraente, prima dello svolgimento della missione, si impegna a informare il dipendente incaricato in merito ai contenuti della presente assicurazione e a consegnargli copia del relativo Fascicolo Informativo.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopradescritta
- autoveicoli di proprietà del contraente

#### Articolo 2 – Valore di massimo indennizzo

**La copertura è prestata a primo rischio assoluto per evento e il valore indicato sul contratto rappresenta l'importo massimo indennizzabile.**

**Qualora un sinistro interessi più garanzie per le quali sia data copertura - tra incendio e furto, kasko, atti vandalici ed eventi naturali - l'importo di massimo indennizzo sarà pari al valore a primo rischio assoluto. I singoli valori a primo rischio assoluto indicati all'interno del dettaglio delle coperture non potranno essere, pertanto, considerati cumulativamente.**

#### Articolo 3 - Pagamento del premio

Il pagamento di tutte le somme dovute in forza al presente contratto deve essere eseguito verso l'Agenzia che lo amministra; il contraente può effettuare il pagamento anche presso la sede legale dell'Impresa.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste contro il rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, su cui è indicata la data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

##### a) premio alla firma

alla sottoscrizione, a seconda della formula prestata il contraente versa un premio ottenuto valorizzando:

- il numero di chilometri a preventivo;
- il numero di missioni a preventivo;
- il numero di veicoli a preventivo.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, è sempre dovuto per intero anche se è stato frazionato in più rate. La modifica del frazionamento del premio e della scadenza contrattuale è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

##### b) rate successive

alle previste scadenze, il contraente versa le rate successive.

##### c) regolazione del premio

al termine dell'annualità, il premio, a seconda della formula contrattuale, è definitivamente regolato sul totale o dei chilometri, o delle missioni, o dei veicoli utilizzati riscontrati nell'annualità considerata. Se il premio, così calcolato risulta superiore a quello anticipato, il contraente deve versare la differenza entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'Impresa; se invece, il premio dovuto risulta inferiore a quello anticipato, l'Impresa trattiene per intero il premio anticipato senza rimborsare la differenza riscontrata.

#### Articolo 4 - Decorrenza della polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Se il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza insoluta e ritorna operante dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ai sensi del codice civile.

#### Articolo 5 - Decorrenza della singola copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui al precedente articolo 1 "Cosa assicura" della presente Sezione Norme Generali.

#### Articolo 6 - Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia, l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto, o non è efficace se:

- una delle parti informa l'altra di non volere continuare il rapporto assicurativo mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto (disdetta);
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

La durata del rapporto assicurativo può essere prorogata per un'ulteriore annualità se il contraente, entro il 15° giorno successivo alla scadenza, paga il premio richiesto dall'Impresa e predisposto in conseguenza di una nuova offerta assicurativa.

#### Articolo 7 - Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto è ammessa solo alla scadenza annuale.

#### Articolo 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto, sono rese dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sul rischio, oppure non è comunicata ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal codice civile

#### Articolo 9 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

L'Impresa procede al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, se la scadenza del documento coincide con quella del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Se la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

**In caso contrario l'Impresa esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo**

#### Articolo 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

#### Articolo 11 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Resta salvo l'obbligo per il contraente o l'assicurato di fornire tutti gli elementi, anche ulteriori rispetto a quelli citati, richiesti in forza di disposizioni di legge.

Con la denuncia di sinistro deve essere trasmessa anche la dichiarazione del direttore del servizio competente che attesti il regolare stato di missione del dipendente al momento del sinistro, unitamente a copia del foglio di missione e ogni altra documentazione utile a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le garanzie Kasko, Incendio e Furto, Cristalli, Eventi Naturali, quando richiamate in polizza, si intendono operanti a condizione che avvenga la verbalizzazione del sinistro a mezzo delle autorità competenti e che la stessa sia messa a disposizione dell'Impresa; in alternativa, la denuncia di sinistro dovrà essere presentata direttamente dal contraente.

#### Articolo 12 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

#### Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## GARANZIE ASSICURATE

### INCENDIO e FURTO

#### Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie entro il limite massimo di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti riportati in polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. A maggiore chiarimento si precisa che:

##### limite massimo di indennizzo superiore al valore commerciale del veicolo

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al valore commerciale del veicolo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al valore commerciale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto;

##### limite massimo di indennizzo inferiore al valore commerciale del veicolo

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto.

L'Impresa si impegna a prestare le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

**L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, anche se stabilmente fissate sul veicolo, se fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino oppure installate da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.**

#### a) INCENDIO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

**Se compresi nel limite massimo di indennizzo sono inclusi nella garanzia:**

- gli optional e gli accessori di serie stabilmente fissati al veicolo
- gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie

**forniti ed installati senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.**

Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico**

**Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**

#### b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

**Se compresi nel limite massimo di indennizzo sono inclusi nella garanzia:**

- gli optional e gli accessori di serie stabilmente fissati al veicolo
- gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie

**forniti ed installati senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.**

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

**Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**

#### Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, per la sola garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

#### Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

#### Articolo 4- Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni);

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.

#### Articolo 5- Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa. Qualora il recupero sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal precedente "articolo 1 Oggetto dell'assicurazione incendio e furto";**
- **dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:**
  - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa;
  - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente **articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto"**).

#### Articolo 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel **limite massimo di indennizzo**.

In caso di veicolo locato in leasing, se il veicolo è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto. Inoltre:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento.  
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, entro il limite massimo di indennizzo;

- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

#### Articolo 7 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto, come disciplinato all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto".

## KASKO

#### Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione Kasko

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro ostacoli fissi;
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- collisione con altri veicoli o con animali.

entro il limite massimo di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti riportati in polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. A maggiore chiarimento si precisa che:

##### limite massimo di indennizzo superiore al valore commerciale del veicolo

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al valore commerciale del veicolo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al valore commerciale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto

##### limite massimo di indennizzo inferiore al valore commerciale del veicolo

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonici, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili anche se stabilmente fissate sul veicolo.

#### Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

#### Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

#### Articolo 4 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

#### Articolo 5 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel **limite massimo di indennizzo**.

In caso di veicolo locato in leasing, se il veicolo è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto. Inoltre:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento.  
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).  
In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, entro il limite massimo di indennizzo;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

#### Articolo 7 – Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, secondo quanto previsto all'articolo 1 "Oggetto della Copertura".

## GARANZIE AGGIUNTIVE - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

**Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

**Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo e l'eventuale scoperto previsto sul contratto che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto stesso.

## GARANZIE AGGIUNTIVE

Salvo quanto diversamente disposto dalla singola garanzia, ogni prestazione assicurativa di seguito riportata opera con il limite massimo di indennizzo richiamato in polizza.

#### Atti vandalici a seguito di furto totale

A parziale deroga dell'**Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto** della sezione "**incendio e furto**", nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, **con l'applicazione dello scoperto di € 150,00**.

#### Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

#### Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

#### Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione di una franchigia pari a € 250.

#### Danni indiretti

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale o furto totale.

La garanzia prevede il pagamento di € 10 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro all'Impresa e, in caso di furto, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. E' in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

## ATTI VANDALICI ed EVENTI NATURALI

#### Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);

- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani **che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;**
- **alluvioni, inondazioni;**
- **allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

entro il limite massimo di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti riportati in polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. A maggiore chiarimento si precisa che:

**limite massimo di indennizzo superiore al valore commerciale del veicolo**

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al valore commerciale del veicolo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al valore commerciale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto

**limite massimo di indennizzo inferiore al valore commerciale del veicolo**

- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia/scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia/scoperto.

**L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, anche se stabilmente fissate sul veicolo, se fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino oppure installate da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.**

**Articolo 2 - Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

**Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari**

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

**Articolo 4 - Denuncia di sinistro**

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

**Articolo 5 - Determinazione dell'ammontare del danno**

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel **limite massimo di indennizzo**.

In caso di veicolo locato in leasing, se il veicolo è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto. Inoltre:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento.  
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).  
In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, entro il limite massimo di indennizzo;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

**INFORTUNI**

**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;

- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

#### Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

#### Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

#### Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

#### Articolo 6 – Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

**In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.**

#### Articolo 7 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

#### Articolo 8 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

#### Articolo 9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

##### 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

## 2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di **autovetture** ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32	
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre			
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100				

- Per la guida di **tutti gli altri autoveicoli**:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

## 3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

### Articolo 10 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

**Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente**

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</b>	<b>Destro %</b>	<b>%</b>	<b>Sinistro %</b>
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.